

Condizioni Generali di Deposito e Attività Logistica

1. Premessa

Le presenti Condizioni Generali disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto siglato tra soggetti all'uopo autorizzati e con pieni poteri, ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati da Farosped e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest'ultima; tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, l'eventuale responsabilità di Farosped. Le Condizioni Generali di Deposito e Attività Logistica sono pubblicate in formato digitale sul sito www.farosped.com.

2. Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato così specificato:

- a) Farosped: il soggetto che riceve il mandato di organizzazione ed effettuazione dell'attività di deposito e/o di logistica e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
- b) Depositante: il soggetto che conferisce il mandato di organizzazione ed effettuazione dell'attività di deposito e/o di logistica e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie.

3. Ambito di applicazione

Il Depositante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri, anche nella qualità di rappresentante fiscale, nella stipulazione del contratto di deposito e/o di logistica, che le presenti Condizioni Generali abbiano e trovino piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con Farosped, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest'ultima.

Con l'affidamento della merce a Farosped, il Depositante accetta queste Condizioni Generali, nonché ogni ulteriore eventuale regolamentazione riportata all'interno degli altri documenti contrattuali, ivi comprese le offerte, per loro conto ma anche per conto di qualsiasi altro soggetto che abbia un qualsivoglia interesse nell'attività di deposito e/o di logistica.

In presenza di attività regolate da istruzioni orali o scritte, confliggenti o comunque incompatibili con le presenti Condizioni Generali e non espressamente derogate ed approvate da Farosped per iscritto, tali istruzioni si daranno per non conferite e comunque come mai approvate da Farosped.

4. Assunzione/accettazione degli incarichi

Farosped, salvo previo accordo scritto in deroga, non accetta lo svolgimento di attività di deposito e/o logistica relativa a merci pericolose, che possano recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure merci che siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d'arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID. Qualora merci appartenenti alle fattispecie sopraelencate vengano affidate a Farosped senza suo previo assenso, o Farosped accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, Farosped ha il diritto di risolvere il contratto ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Depositante è tenuto in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.

5. Dichiarazioni e garanzie del Depositante

Il Depositante garantisce e perciò dichiara:

- che ha preso atto delle merci o beni che Farosped ha dichiarato non accettabili per il deposito, e che le stesse non sono state incluse tra quelle affidate a Farosped medesima;
- che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
- che l'imballaggio e l'etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di deposito, sono ritenuti idonei.

Il Depositante dichiara espressamente di manlevare e tenere Farosped indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.

Qualora venga affidato a Farosped mandato di svolgere e curare operazioni doganali il Depositante garantisce che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.

Il Depositante è inoltre tenuto a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.

Inoltre il Depositante autorizza Farosped alla gestione di tutti i dati inerenti la merce, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di dato sensibile, al fine di consentire a Farosped il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire la migliore gestione delle merci medesima.

6. Termini di pagamento

I termini di pagamento delle prestazioni eseguite da Farosped sono i seguenti:

- anticipati per i diritti doganali;
- da concordare per tutte le altre competenze e comunque non oltre le disposizioni del disposto del comma 12 dell'art. 83-bis della legge 133/2008

In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002, si applicheranno gli interessi di mora al tasso BCE (vigente al momento della richiesta di pagamento), aumentato di 8 punti percentuali. Inoltre il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata.

Farosped ha facoltà di compensare i crediti maturati dal Depositante nei propri confronti a qualunque titolo, ivi compresi gli importi dei contrassegni incassati per loro conto, le note di credito emesse a loro favore e il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute dal Depositante medesimo a titolo di corrispettivo per i servizi effettuati. Il Depositante autorizza pertanto Farosped, anche a nome dei propri aventi causa, ad operare detta compensazione.

7. Quotazioni

Le quotazioni di Farosped e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro.



8. Diritto di ritenzione

Farosped ha, nei confronti del Depositante e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o del proprietario delle merci.

9. Responsabilità

La responsabilità di Farosped è limitata ai soli danni materiali e diretti, comunque entro il valore di produzione delle merci depositate, a condizione che detto valore sia stato indicato dal Depositante, espressamente ed in forma scritta, all'atto della consegna delle merci a Farosped. Diversamente, Farosped potrà essere ritenuta responsabile al massimo per € 1 (uno) per ciascun kilogrammo lordo di merce affidatale.

10. Danni indiretti e penali

E' in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto da Farosped per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione della prestazione) e penali.

11. Reclami

Qualunque reclamo per perdita, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato a Farosped (anche a mezzo PEC, all'indirizzo: farosped@pec.it) tassativamente ed a pena di decadenza entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge. (in ogni caso entro 5 giorni lavorativi)

12. Assicurazione

La copertura assicurativa delle merci è obbligatoria, e la sottoscrizione del contratto la rende automaticamente accettata. Le spese, i limiti ed i massimali della predetta copertura verranno specificati nella quotazione. In nessun caso Farosped può essere considerata come assicuratore o coassicuratore.

Farosped non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Depositante a fronte di corrispettivo da pattuirsi *ad hoc*. In alternativa il Depositante può provvedere ad assicurare direttamente la merce, restando inteso che, in tale eventualità, il Depositante dovrà espressamente rinunciare, anche a nome e per conto di tutti i propri aventi causa, al diritto di rivalsa nei confronti di Farosped.

13. Cause di forza maggiore ed esimenti di responsabilità

Farosped non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi o mancate consegne della merce causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo e/o in qualche modo riconducibili a fatto proprio del Depositante. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Depositante o di chiunque altro vanti un interesse verso la merce, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro f) divieti da leggi o regolamenti, tra cui la normativa USA, il diritto dell'Unione Europea o delle legislazioni nazionali



14. Trattamento dei dati

Farosped si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel pieno ed incondizionato rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). Farosped ed il Depositante si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza – anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione – relativamente a tutti i dati e le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nel corso dell’adempimento del contratto.

16. Foro Competente

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.